

COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA OGGLIASTRA

Prot. n. 4944 del 06/09/2016
Ordinanza n. 35 - 2016

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della A.S.L. N. 4 di Lanusei con la quale viene avanzato il sospetto che nella scuderia ubicata in località TANCAU agro del comune di LOTZORAI identificata col numero IT042NU049 di cui è rappresentante legale il Sig. SECCI MARIO NATO A BAUNEI IL 12/02/1957 residente in VIA MONTE OILI SANTA MARIA NAVARRESE BAUNEI - COD FISCALE SCCMRA57B12A722L, sia presente la West Nile Disease in un asinello presente l'allevamento
VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;

Vista la legge 1 agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2006, n. 166, relativo all'istituzione dell'anagrafe equina;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' Centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1 luglio 2008;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanita' 6 ottobre 1984 Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 279 del 10 ottobre 1984;

Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Visto il Decreto 03/06/2014 del Ministero della Salute

Considerato che l'uomo e gli altri animali (in particolare il cavallo) si infettano a seguito della puntura di zanzare infette ma non rappresentano, a differenza degli uccelli, un pericolo di diffusione ulteriore dell'infezione e possono pertanto essere utilizzati quali indicatori della diffusione della infezione, ma non risulta necessario prevedere misure di restrizione sulle aziende presenti nei territori interessati dalla circolazione virale;

Rilevato che non vi sono dati certi sull'estensione dell'area geografica in cui il virus West Nile puo' essersi diffuso nelle popolazioni domestiche o selvatiche, ne' sulla presenza di ecosistemi in grado di consentire l'endemizzazione dell'infezione;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario prot. n. 0018818-P- del 17 settembre 2008 con la quale è stato raccomandato di implementare in tempi rapidi il sistema informativo per la registrazione delle attività relative al Piano di sorveglianza per West Nile Disease al fine di garantire l'uniformità di azioni sul territorio nonché fornire informazioni rapide e validate al Sistema Sanitario Nazionale, per la gestione dell'emergenza epidemica;

Vista l'Ordinanza 5 novembre 2008, West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria. (G.U. Serie Générale n. 277 del 26 novembre 2008)

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire un eventuale diffusione della malattia

ORDINA

L'applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata scuderia ubicata in località TANCAU agro del comune di LOTZORAI identificata col numero IT042NU049 di cui è rappresentante legale il Sig. SECCI MARIO NATO A BAUNEI IL 12/02/1957 residente in VIA MONTE OILI SANTA MARIA NAVARRESE BAUNEI - COD FISCALE SCCMRA57B12A722L, delle seguenti misure :

1. In attesa dei risultati diagnostici gli equini appartenenti alla scuderia sopradescritta debbono essere identificati ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2006.
 2. Gli equidi di cui alla presente ordinanza non possono essere movimentati prima del termine delle prove diagnostiche.
 3. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui i cavalli siano correttamente identificati e rintracciabili ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2006.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
 - I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nella scuderia interessata dal presente provvedimento, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.



IL SINDACO